



**UNIONE dei COMUNI  
“VALLE del SAVIO”**

**DETERMINAZIONE n. 621/2021**

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) E LL.PP.

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

**Proponente:** BIONDI ALESSANDRO

**OGGETTO:** L. R. 6/96 - ART. 8 COMMA 1<sup>^</sup> LETT. A) - INTERDIZIONE ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEI CASTAGNETI DA FRUTTO COLTIVATI DAL 4 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

## IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 26 del 21/12/2020, con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 134 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) e il Piano Investimenti 2021- 2023, nella quale sono stati assegnati al Settore Ambiente, Salvaguardia del Territorio montano e Protezione Civile i capitoli di spesa su cui imputare le spese per le attività istituzionali;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 19 del 30/11/2020, di immediata esecuzione, mediante la quale è stato approvato il documento unico di Programmazione (DUP) 2021-2024;

**VISTO** l'art. 9 della L.R. n. 21 del 21/12/2012 *"Superamento delle Comunità Montane ed articolazione in Unione di Comuni montani"*;

**VISTA** la Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 6 *"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei – Applicazione della Legge n. 353 del 23 agosto 1993"*;

**VISTI** in particolari della succitata Legge Regionale 6/1996:

- l'art. 3, il quale delega l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla stessa alle Comunità Montane, alle Province ed Enti di Gestione per i territori costituiti a Parco;
- l'art. 8, che demanda agli Enti competenti, anche su parere e/o richiesta delle Associazioni Micologiche e di Istituti Universitari, Scientifici e di Ricerca, la possibilità d'interdire la raccolta dei funghi, nei castagneti da frutto coltivati in concomitanza con le operazioni di raccolta delle castagne.

**RILEVATO** che la coltivazione dei castagneti da frutto, rappresenta una importante fonte d'integrazione di reddito, oltre ad un'importante tradizione culturale delle popolazioni interessate ed una considerevole valenza ambientale;

**ATTESO** che durante il periodo di raccolta delle castagne, il transito nei castagneti da frutto, da parte dei raccoglitori di funghi, si trasforma in occasione d'ostacolo per la migliore raccolta e di conseguenza in un danno per i coltivatori;

**RITENUTO** di conseguenza di dover intervenire, affinché ciò non si verifichi dando applicazione all'art. 8 della succitata L.R. 6/1996;

**ACCERTATO** che il mese di OTTOBRE coincide generalmente, in relazione all'andamento climatico stagionale, con il periodo di massima intensità dell'attività di raccolta delle castagne;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000);

**VISTO**, in particolare, l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**VISTO** il vigente regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** l'art. 39 del Codice di organizzazione e personale approvato con delibere di Giunta dell'Unione n. 68 del 20/10/2015, n. 47 del 31/07/2017, n. 20 del 04/03/2019 e n. 43 del 29/04/2019;

**RICHIAMATO** il provvedimento del presidente dell'Unione PGN 40009/12 del 19/10/2020 che attribuisce all'Ing. Giovanni Fini l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Salvaguardia del territorio Montano e Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valle Savio;

**VISTO** il provvedimento d'incarico a firma del Dirigente del Settore Ambiente, salvaguardia del territorio montano e Protezione Civile dell'Unione PGN 4765/12 del 29/01/2021 con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico Posizione Organizzativa "*Servizio Attività Estrattive, Valutazioni Ambientali e di incidenza, pareri esperti in materia ambientale e geologica, progetti forestali*";

**DATO ATTO** che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

**DATO ATTO**, infine, che ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione d'entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria;

#### **DETERMINA**

1. Di interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6, nei castagneti da frutto coltivati, presenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, nel periodo dal **4 OTTOBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021**;
2. Che la raccolta è consentita nei castagneti medesimi:
  - o ai proprietari, agli affittuari o comunque a chiunque ne abbia titolo;

- ai raccoglitori, solo in caso di espressa autorizzazione da parte dei proprietari;
3. Di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L.R. 6/96 su indicata, il presente atto agli organi di vigilanza competenti;
  4. Di dare massima diffusione al presente atto mediante appositi avvisi pubblici e/o comunicati stampa.

Cesena,27/09/2021\n

Sottoscritto digitalmente da  
\n\nBIONDI ALESSANDRO\n